

**Articoli integranti lo statuto in ossequio alle disposizioni di cui all'art.90
L. 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni**

- Art. 17)** L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da un fondo comune, costituito , a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'associazione. Tale Fondo non è mai ripartito tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
- Art. 18)** E' Obbligo del Consiglio Direttivo dell'associazione presentare annualmente, ai soci, un rendiconto economico e finanziario (Bilancio) da far approvare, tramite assemblea ordinaria dei soci appositamente pubblicizzata nei locali e bacheche in cui l'associazione opera, e per via telematica qualora sia necessario,
- Art. 19)** L'associazione, dal punto di vista dell'ordinamento interno, è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, qualunque sia la loro nazionalità ed origine. Il Consiglio Direttivo assume la responsabilità nel monitorare che tali principi vengano rispettati, e assume l'incarico che qualunque gesto contrario a quanto detto pocanzi, possa portare anche all'espulsione con effetto immediato dall'associazione stessa.
- Art. 20)** L'Associazione ha obbligo di devolvere il suo patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe alla medesima o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662.
- Art. 21)** In caso di scioglimento dell'associazione, esso può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre-quarti degli associati aventi il diritto di voto. In caso di scioglimento sarà nominato un Liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni di cui all'art. 20 del presente statuto.

